

# **UIL Pubblica Amministrazione**

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - E. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA  
- AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it -

sito internet: [www.uilpa.it](http://www.uilpa.it)

## **INFORMAZIONI SINDACALI**

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione

**Circolare n. 44  
Del 17 LUGLIO 2003**

Ai componenti : il Comitato Centrale  
il Collegio dei Revisori dei Conti.  
il Collegio dei Probiviri

## **SCIOPERO NEI SERVIZI ESSENZIALI**

### ***Definito l'accordo per i Ministeri***

Finalmente, dopo anni di trattative e di vuoto normativo, anche per il settore Ministeri è stato definito l'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, in coerenza, fra l'altro, con i principi generali fissati nel protocollo di intesa ARAN-Confederazioni del 31.05.2001 sulle linee guida per le procedure di raffreddamento e conciliazione da inscrivere negli accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

L'ipotesi di accordo, sottoscritta il 16 luglio con l'ARAN, dovrà, prima della firma definitiva, essere valutata dalla Commissione di Garanzia istituita dalla Legge 146/1990.

Riteniamo di grande importanza l'accordo raggiunto poiché pone termine ad annose polemiche ed incertezze interpretative, spesso risolte dalla Commissione di Garanzia con interventi sostitutivi ed aperture di procedimenti di infrazione.

Vi trasmettiamo il testo dell'intesa.

## **VERTENZA BUONI PASTO**

### ***La UIL PA chiede la monetizzazione***

Continuano le iniziative sindacali per risolvere le problematiche sorte in materia di buoni pasto. Si è svolta il 15 luglio la prevista manifestazione davanti alla sede del Ministero dell'Economia alla quale ha partecipato una folta rappresentanza di tutti i Coordinamenti Nazionali di Ministero.

Il Ministro Tremonti, che evidentemente non valuta importante tale questione, non ha ritenuto di ricevere la delegazione sindacale, offrendo in cambio un incontro con il Capo Dipartimento del personale del Ministero dell'Economia. Le OO.SS. hanno rifiutato l'inutile incontro, nella convinzione che la questione sia di natura squisitamente politica.

Al momento si stanno valutando nuove e più incisive iniziative di protesta da mettere in campo fino a quando non verrà ripristinato il diritto dei lavoratori ad usufruire dei buoni pasto.

Nel frattempo, durante la riunione del 16 luglio con l'ARAN le OO.SS. hanno ufficialmente aperto con il governo la vertenza relativa alla revisione dell'accordo 30-4-1996 per la concessione dei buoni pasto al personale dei Ministeri. Due le richieste principali avanzate alla controparte pubblica:

a) conoscere con esattezza l'entità dei risparmi di spesa realizzati dallo Stato per gli anni precedenti, rispetto alle somme stanziare (in attuazione di quanto stabilito nella dichiarazione congiunta n. 6 allegata all'ultimo CCNL). Sulla base di tali risparmi, infatti, sarà possibile

calcolare l'entità dell'aumento da attribuire al valore nominale dei buoni pasto, attualmente fermo a 4,67 euro;

b) ridiscutere le modalità di erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, prevedendo la monetizzazione in busta paga dell'importo e la conseguente eliminazione del buono pasto. Ciò eviterebbe il ripetersi di situazioni penalizzanti per i lavoratori, come le serrate imposte da molti esercizi commerciali per protestare contro le percentuali a loro carico definite dai contratti di appalto.

## **ACCORDO INTEGRATIVO SULLE LIBERTA' SINDACALI**

Nel corso della medesima riunione del 16 luglio scorso sindacati e ARAN hanno raggiunto un accordo, in coda al CCNL Ministeri 2002-2005, in base al quale la titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali spetta anche ai dirigenti sindacali delle organizzazioni "rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale", a prescindere dal fatto che abbiano firmato o meno il CCNL. Resta invece confermata l'impossibilità di essere ammessi alla contrattazione integrativa (sia nazionale, che territoriale) per i sindacati che non hanno firmato l'accordo nazionale di comparto. A titolo informativo, ricordiamo che il nuovo CCNL 2002-2005 per il comparto Ministeri é stato firmato dalle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, CISAL-INTESA, UNSA-CONFSAL, FLP.

## **LE RSU DECIDONO SEMPRE A MAGGIORANZA**

Sindacati confederali e ARAN hanno sottoscritto, il 7 luglio scorso, un'ipotesi di interpretazione autentica dell'art. 8 della prima parte del CCNQ 7-8-1998 per la costituzione delle RSU nelle pubbliche amministrazione, con il quale "si conferma che la RSU, organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori, assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti".

**Tutti gli accordi sopraccitati sono disponibili sul nostro sito ufficiale [www.uilpa.it](http://www.uilpa.it).**

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Salvatore BOSCO

# **IPOTESI DI ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO**

## Art. 1

### Campo di applicazione e finalità

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni Sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

## Art. 2

### Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990, come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge n. 83 del 2000, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:
  - a) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
  - b) amministrazione della giustizia;
  - c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
  - d) igiene, sanità ed attività assistenziali;
  - e) attività connesse al servizio doganale ove previsto;
  - f) trasporti;
  - g) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;
  - h) servizio elettorale;
  - i) protezione civile;
  - l) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento;
  - m) istruzione pubblica.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui ai commi 1 e 3 è garantita, con le modalità di cui all'articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili; ove non siano indicati i Ministeri, ciascuna Amministrazione provvede secondo le proprie competenze:

- a) salvaguardia dell'integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo:
- custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
- b) attività giudiziaria:
- Ministero della giustizia e Ministero della difesa: limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili;
- c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali:
- Ministero della giustizia: Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, limitatamente alle attività amministrative relative alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti;
  - Ministero dell'interno: Ufficio di Gabinetto del prefetto, cifrario e archivio generale della questura;
  - Ministero degli affari esteri: centro cifra e telecomunicazioni in Italia e all'estero, prestazioni indispensabili di tutela dell'integrità ed incolumità dei connazionali all'estero e nell'ambito dell'unità di crisi;
- d) attività sanitaria:
- Ministero della salute: sanità marittima ed aerea e servizio sanitario di confine, per gli animali vivi e per le merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero, nonché per i medicinali salvavita e nei casi di prevenzione di epidemie;
  - Ministero della giustizia: assistenza sanitaria ai detenuti;
  - Ministero della difesa - enti della sanità militare: servizio di pronto soccorso e pronto intervento
- e) Ministero delle attività produttive: attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi, ove previsto;
- f) attività di sorveglianza idraulica di fiumi e altri corsi d'acqua e dei bacini idrici:
- periodo di preallarme e di piena;
- g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea;
- h) servizio elettorale:
- attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
- l) servizio attinente alla protezione civile:
- attività relative ai piani di protezione civile da svolgere anche con personale in reperibilità qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi;
- m) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
- attività del servizio personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi sopra citati, alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali, in coincidenza con le scadenze di legge;
- n) attività di supporto al funzionamento dei servizi scolastici durante lo svolgimento degli scrutini, degli esami di idoneità e di ciclo conclusivo.

3. Eventuali modifiche o integrazioni dei servizi essenziali e delle prestazioni indispensabili, indicati nel presente articolo, potranno essere individuate a seguito di verifica annuale con un ulteriore accordo nazionale, correlate con i processi di riforma in atto nelle Amministrazioni.

### Art. 3 Contingenti di personale

1. Ai fini di cui all'art. 2, mediante regolamenti di servizio delle singole amministrazioni adottati sulla base di appositi protocolli di intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di livello nazionale o locale tra le amministrazioni stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, vengono individuati appositi contingenti di personale, distinti per area e profilo professionale, da adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:

- a) le professionalità di cui al presente accordo;
- b) i contingenti suddivisi per professionalità;
- c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.

3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sul protocollo sono attivate, da parte delle organizzazioni sindacali, le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti indicati nell'art. 5, comma 3.

4. In conformità con i Regolamenti di servizio di cui al comma 1, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le 24 ore.

5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

### Art. 4 Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2 sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca dello sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne immediata comunicazione alle amministrazioni.

2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto e

coinvolgenti servizi essenziali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze nazionali di Ministero o di grande ripartizione deve essere comunicata all'amministrazione con la quale si ha la vertenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di posto di lavoro deve essere immediatamente comunicata agli uffici periferici con cui si hanno le vertenze. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggior diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Detti uffici si assicurano che i predetti organi di informazione garantiscano all'utenza un'informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza ed alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.

3. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

- a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
- b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
- c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
- d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva deve intercorrere un intervallo minimo di tempo pari a 48 ore, cui segue il preavviso di cui al comma 1.

4. Il bacino di utenza può essere nazionale e locale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.

5. Non possono essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo, limitatamente ai servizi:

- di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale;
- connessi allo sdoganamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera e);
- di sanità;

6. Inoltre le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali;
- b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali, nonché nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato nazionale.

7. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

#### Art. 5

#### Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del Comparto dei Ministeri.

2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

3. I tentativi di conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi compresi quelli inerenti alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione. Il tentativo di conciliazione si svolge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, qualora il conflitto sindacale relativo alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione riguardi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l'attività di conciliazione sono quelli previsti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

4. Nel caso di insorgenza di una controversia sindacale nazionale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, i soggetti di cui al comma 3, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti di cui al comma 3 possono chiedere alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni pubbliche coinvolte, notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000.

5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie a livello di amministrazioni periferiche, i soggetti di cui al comma 3, ultimo periodo, provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.

7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.

8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale

dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero non costituiscono forma sleale di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovute ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.

10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

11. In caso di proclamazione di una ulteriore iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza, da parte del medesimo soggetto, ed entro 120 giorni dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, commi 5 e 6, non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.

#### Art. 6 Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000.